



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.3.2011
COM(2011) 89 definitivo

2011/0042 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le relazioni fra l'Unione europea (UE) e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza (nel prosieguo "l'Autorità palestinese") si fondano sull'accordo euromediterraneo interinale di associazione firmato nel febbraio 1997 e le cui disposizioni in materia commerciale sono entrate in vigore il 1° luglio 1997. La principale finalità è promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile.

L'accordo interinale di associazione stabilisce accessi esenti da dazi, in un periodo quinquennale, verso i mercati dell'Unione europea per i prodotti industriali palestinesi e una graduale eliminazione delle tariffe doganali sulle esportazioni dell'Unione europea verso i territori palestinesi occupati. L'articolo 12 dell'accordo stabilisce che la Comunità e l'Autorità palestinese attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca, nell'interesse di entrambe le parti. L'articolo 14, paragrafo 2, indica inoltre che la Comunità e l'Autorità palestinese devono esaminare la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni reciproche. L'articolo 7 precisa infine le disposizioni commerciali relative ai prodotti agricoli trasformati. Non sono previste concessioni in materia di pesca e prodotti della pesca.

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati al fine di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, anche con l'Autorità palestinese. Detti negoziati sono stati condotti dalle DG AGRI, TRADE ed ENTR, in stretta collaborazione con diversi servizi della Commissione, in particolare le DG RELEX, MARE, TAXUD, SANCO, BUDG e OLAF.

I risultati conseguiti sono conformi allo spirito del processo di Barcellona. In accordo con il programma euromediterraneo per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euro mediterranei il 28 novembre 2005, per accelerare la liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e pesce e prodotti della pesca, e in linea con i principi della politica europea di vicinato e le conclusioni della conferenza euromediterranea dei ministri del commercio tenutasi l'8 e 9 dicembre 2009 con l'intento, fra l'altro, di agevolare gli scambi commerciali dei prodotti palestinesi con altre controparti euromediterranee su una base bilaterale e regionale entro il 2010.

La Commissione europea e l'Autorità palestinese hanno avviato ufficialmente i negoziati ad alto livello politico il 10 giugno 2010 a Bruxelles; detti negoziati si sono conclusi il 17 dicembre 2010 a Bruxelles e il verbale concordato sull'accordo raggiunto è stato siglato lo stesso giorno. Al fine di dare attuazione ai risultati dei negoziati conclusi con l'Autorità palestinese, la Commissione propone al Consiglio di adottare l'allegato scambio di lettere.

Entrambe le parti intendono adoperarsi affinché l'accordo entri in vigore all'inizio del 2011.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare l'acclusa decisione.

2. INCIDENZA SUL BILANCIO

Si stima che l'incidenza finanziaria sia trascurabile.

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio designi le persone abilitate a concludere l'accordo a nome dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni fra l'Unione europea (UE) e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (nel prosieguo "l'Autorità palestinese") si fondano sull'accordo euromediterraneo interinale di associazione² firmato nel febbraio 1997 e le cui disposizioni in materia commerciale sono entrate in vigore il 1° luglio 1997. La principale finalità è promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile.
- (2) L'accordo interinale di associazione stabilisce accessi esenti da dazi ai mercati dell'Unione europea per i prodotti industriali palestinesi e una graduale eliminazione, in un periodo quinquennale, delle tariffe doganali sulle esportazioni dell'Unione europea verso i territori palestinesi occupati. Nell'accordo interinale di associazione è contemplata la possibilità di concedere all'Autorità palestinese ulteriori preferenze commerciali. L'articolo 12 stabilisce che la Comunità e l'Autorità palestinese attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca, nell'interesse di entrambe le parti. L'articolo 14, paragrafo 2, indica inoltre che la Comunità e l'Autorità palestinese esaminano la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

¹ GU C [...], [...], p. [...].

² GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

- (3) Il piano d'azione della politica europea di prossimità (piano d'azione PEP) per l'Autorità palestinese, approvato nel maggio 2005 e ulteriormente prorogato, contiene anch'esso disposizioni mirate a una graduale liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.
- (4) Il *programma euromediterraneo per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat)*, adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005, auspica di accelerare la liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di pesce e di prodotti della pesca; lo scopo è la piena liberalizzazione di tali scambi commerciali entro il 2010, con l'eventuale esclusione di un numero circoscritto di prodotti sensibili.
- (5) In occasione dell'ultima riunione ministeriale euromediterranea sul commercio nel dicembre 2009, i ministri si sono impegnati ad agevolare gli scambi dei prodotti palestinesi, come dichiarato nel documento "La tabella di marcia Euromed oltre il 2010". Nel 2010 i ministri del commercio hanno inoltre approvato un pacchetto completo di misure volte ad agevolare gli scambi di merci palestinesi con le controparti euromediterranee su base bilaterale e regionale.
- (6) I territori palestinesi occupati governati dall'Autorità palestinese costituiscono uno Stato *in fieri*. Tali territori non sono pertanto elencati in alcuna classifica della Nazioni unite e di conseguenza non sono ammessi a beneficiare del Sistema di preferenze generalizzate³ dell'Unione.
- (7) L'Autorità palestinese rappresenta il più piccolo partner commerciale dell'UE nella regione euromediterranea e pressoché a livello mondiale, con scambi di importo pari a 56,6 milioni di EUR nel 2009, dei quali la maggior parte è costituita dalle esportazioni in provenienza dall'Unione, ossia 50,5 milioni di EUR. Le importazioni dell'Unione in provenienza dai territori dell'Autorità palestinese ammontano a soli 6,1 milioni di EUR nel 2009 e consistono essenzialmente in prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati, corrispondenti a circa il 70,1% delle importazioni complessive dell'UE. Nel 2009 l'Unione europea ha esportato prodotti agricoli per un valore pari a 1,7 milioni di EUR, prodotti agricoli trasformati per 3,3 milioni di EUR e infine 0,1 milioni di EUR di pesce e prodotti della pesca. Si prevede che lo sviluppo dell'economia della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sarà stimolato da un'ulteriore apertura del mercato, grazie a un maggiore volume delle esportazioni, senza ripercussioni negative per l'Unione europea. Appare pertanto opportuno concedere ulteriori preferenze commerciali all'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza migliorando l'accesso dei prodotti agricoli al mercato dell'Unione.
- (8) Conformemente al piano d'azione PEP il livello di ambizione delle relazioni fra l'Unione e l'Autorità palestinese dipenderà dalla forza dell'impegno di quest'ultima nei confronti dei valori comuni, nonché dalla capacità di quest'ultima di attuare le priorità convenute di comune accordo. L'Unione intende integrare la concessione di preferenze commerciali supplementari grazie a un pacchetto per l'assistenza tecnica in ambito commerciale che agevolerà ulteriormente la costruzione del futuro Stato palestinese.

³ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 606/2007 della Commissione, GU L 141 del 2.6.2007, pag. 4.

- (9) L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali supplementari concesse dall'Unione è inoltre subordinata al rispetto, da parte dell'Autorità palestinese, delle pertinenti norme in materia di origine e delle procedure in materia, nonché all'offerta di un'efficace cooperazione e assistenza amministrativa all'Unione europea. Ogni violazione grave e sistematica di tali condizioni o accertamenti di frodi o irregolarità possono condurre all'adozione di misure da parte dell'Unione, conformemente alle procedure *ad hoc* di cui all'articolo 23 *bis* del presente accordo in forma di scambio di lettere.
- (10) Per definire la nozione di prodotti originari, di certificazione dell'origine e di metodi di cooperazione amministrativa, si applica il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, quale modificato dalla decisione n. 1/2009 del comitato misto CE-OLP del 24 giugno 2009.
- (11) Se le importazioni di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e di prodotti della pesca originari del territorio dell'Autorità palestinese aumenteranno tanto da provocare gravi distorsioni del mercato interno dell'Unione, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 2 della presente decisione del Consiglio, se del caso.
- (12) Il regime relativo alle importazioni adottato con la presente decisione deve essere rinnovato sulla base delle condizioni fissate dal Consiglio e alla luce dell'esperienza acquisita grazie alla sua concessione. È pertanto opportuno limitarne la durata a dieci anni. Tuttavia, avuto riguardo per la situazione economica della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, le parti prorogheranno l'applicazione del trattamento senza dazi né contingenti, qualora ritengano che l'economia palestinese necessiti di un ulteriore periodo di transizione per essere pronta a partecipare ai negoziati finalizzati a nuove concessioni reciproche.
- (13) A cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, l'Unione europea e l'Autorità palestinese si incontreranno per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e prodotti della pesca, in conformità all'obiettivo dell'articolo 12 del presente accordo interinale. Nell'eventualità che i futuri sviluppi economici dei territori palestinesi occupati siano limitati e quindi la questione non appaia opportuna, detto incontro avverrà in una data successiva.
- (14) È opportuno concludere l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Se l'Unione europea deve adottare una misura di salvaguardia per quanto riguarda i prodotti agricoli e del pesce e dei prodotti della pesca, in virtù dell'articolo 23 dell'accordo interinale di associazione, detta misura è adottata conformemente alle procedure fissate dall'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, o dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, tali misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure fissate, a seconda dei casi, dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina⁴, o dall'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁵.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione previsto nell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dal presente accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ GUL 181 del 14.7.2009, pag. 10.

⁵ GUL 328 del 15.12.2009, pag. 15.

ALLEGATO

ACCORDO

IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

A. Lettera dell'Unione europea

Signor Presidente,

Mi prego fare riferimento ai negoziati condotti nello spirito del programma euromediterraneo per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005 e destinato ad accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, e ai sensi degli articoli 7, 12 e dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in appresso: "l'Autorità palestinese"), dall'altra (in appresso: "l'accordo interinale di associazione"), in vigore dal 1° luglio 1997, nel quale si stabilisce che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, fra l'altro, degli scambi di prodotti agricoli, nell'interesse di entrambe le parti.

A: Le parti hanno convenuto le seguenti modifiche provvisorie dell'accordo interinale di associazione:

1. Il protocollo n. 1 è sostituito dal protocollo figurante nell'allegato I del presente accordo in forma di scambio di lettere, fatte salve le disposizioni del punto A.

B: Le parti hanno altresì convenuto le seguenti modifiche permanenti dell'accordo interinale di associazione:

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza diversi da quelli elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese e diversi da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT. Il presente capitolo continua tuttavia ad applicarsi al lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e al glucosio e allo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90."

2. Il titolo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

"PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA"

3. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese ed elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, per i quali è già stato concesso l'accesso al mercato in esenzione da dazi doganali in virtù del capitolo 1."

4. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"L'Unione europea e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nell'interesse di entrambe le parti."

5. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nell'Unione europea, le disposizioni ivi contenute."

2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari dell'Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, le disposizioni del medesimo protocollo."

6. È inserito l'articolo 23 *bis*:

"Revoca temporanea delle preferenze

1. Concordi sul fatto che la cooperazione amministrativa e l'assistenza sono indispensabili per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente accordo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.

2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione/assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente accordo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa/assistenza si intende fra l'altro:

- a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
 - b) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o nel comunicarne i risultati;
 - c) il reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a effettuare visite di controllo per determinare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.
4. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, fra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.
5. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione amministrativa/assistenza e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato misto le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;
 - b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al predetto comitato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato;
 - c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. Esse non possono eccedere la durata di sei mesi rinnovabili qualora, alla data di scadenza, non siano mutate le condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Le sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

Ciascuna parte pubblica conformemente alle proprie procedure interne (nel caso dell'Unione europea, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) gli avvisi agli importatori, relativi a: notifiche di cui al paragrafo 5, lettera a), decisioni di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché la proroga o la revoca di cui al paragrafo 5, lettera c)."

7. Il protocollo n. 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato 2 al presente accordo in forma di scambio di lettere.

8. All'accordo interinale di associazione è allegata una dichiarazione comune relativa agli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi, che figura all'allegato III del presente accordo in forma di scambio di lettere.
- C. Le parti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari:
1.
 - a) le modifiche temporanee di cui al punto A sono applicabili per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il comitato misto può prendere in considerazione un'eventuale proroga di dette modifiche. Tale decisione è adottata dal comitato misto almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale disposto dal presente accordo in forma di scambio di lettere;
 - b) a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea e l'Autorità palestinese si incontrano per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, in conformità all'obiettivo dell'articolo 12 del presente accordo interinale;
 - c) il punto di partenza di futuri negoziati reciproci risiede nelle concessioni consolidate nell'ambito dell'accordo interinale d'associazione, di cui all'allegato IV e al protocollo n. 2 del presente accordo in forma di scambio di lettere;
 - d) resta inteso che le condizioni commerciali concesse dall'Unione europea in esito a tali futuri negoziati possono essere meno favorevoli di quelle concesse nell'ambito del presente accordo.
 2. L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interinale di associazione non si applica in attesa dell'applicazione delle modifiche temporanee di cui al punto A.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dell'Unione europea in merito al contenuto della presente lettera.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo governo in merito a quanto precede.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles,

*Per l'Unione europea,
A nome del Consiglio dell'Unione Europea*

ALLEGATO I DELL'ACCORDO

PROTOCOLLO N. 1

RELATIVO AL REGIME PROVVISORIO APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA

1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l'elemento agricolo) che si applicano alle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese e quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, di cui al capitolo 1, sono temporaneamente eliminati conformemente alle disposizioni del punto B, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo in forma di scambio di lettere.
2. In deroga alle condizioni di cui al punto 1 del presente protocollo, per i prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata in conformità con l'articolo 140 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007⁶ del Consiglio, e nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali *ad valorem* e di un dazio doganale specifico, è abolita unicamente la parte *ad valorem* del dazio.

⁶ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

ALLEGATO II DELL'ACCORDO

PROTOCOLLO N. 2

RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI IN CISGIORDANIA E NELLA STRISCIA DI GAZA DI PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

1. I prodotti originari dell'Unione europea figuranti negli allegati sono ammessi all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in appresso e negli allegati.
2. I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a", entro il limite del contingente tariffario annuale indicato nella colonna "b" e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna "c".
3. Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna "c".
4. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

ALLEGATO 1 DEL PROTOCOLLO N. 2

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio (%)	Contingente tariffario (in t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
		a	b	c
0102 90 71	Animali vivi della specie bovina, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione, escluse le giovenche e le vacche	0	300	
0202 30 90	Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate, esclusi i quarti anteriori, i quarti compensati e i tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"	0	200	
0206 22 00	Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati	0	100	
0406	Formaggi e latticini	0	200	
0407 00 19	Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine e di oche)	0	120 000 pezzi	
1101 00 15	Farine di frumento (grano) tenero e di spelta	0	13 000	
2309 90 99	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2	100	

ALLEGATO 2 DEL PROTOCOLLO N. 2

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE

Codice NC	Designazione delle merci
1902	Pasta e cuscus:
A	— di frumento (grano) duro
B	— altro
1905 10	Pane croccante detto "Knäckebrot"
1905 20 90	Pane con spezie (panpepato), non speciale per diabetici:
A	— avente tenore superiore a 15%, in peso, di farina di cereali diversi dal frumento (grano) rispetto al contenuto complessivo di farina
B	— altro
ex 1905 32 A	Cialde e cialdine
Al	— non ripiene, anche non glassate
Ala	— avente tenore superiore a 15%, in peso, di farina di cereali diversi dal grano rispetto al contenuto complessivo di farina
Alb	— altro
A2	— altro
A2a	— avente tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte o non inferiore a 2,5% di proteine del latte
A2b	— altro
1905 40 10	Fette biscottate, con aggiunta di zuccheri, miele, altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o simili:
A	— avente tenore superiore a 15%, in peso, di farina di cereali diversi dal frumento (grano) rispetto al contenuto complessivo di farina
B	— altro
1905 ex 31) B + ex 90)	Altri prodotti di panetteria, con aggiunta di zuccheri, miele, altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o simili:
B1	— addizionati di uova, non inferiore a 2,5% in peso
B2	— addizionati di frutta secche o di noci:
B2a	— avente tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5% di proteine del latte, cfr. allegato V
B2b	— altro
B3	— avente tenore inferiore a 10%, in peso, di zuccheri aggiunti e senza aggiunta di uova, frutta secche o di frutta a guscio

ALLEGATO III DELL'ACCORDO

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AGLI OSTACOLI SANITARI E FITOSANITARI O TECNICI IN MATERIA DI SCAMBI

Le parti si impegnano a risolvere qualsiasi problema, in particolare gli ostacoli sanitari, fitosanitari o tecnici in materia di scambi che impediscano l'attuazione del presente accordo, avvalendosi delle disposizioni amministrative vigenti. I risultati devono essere comunicati ai pertinenti sottocomitati e al comitato congiunto. Le parti si impegnano a esaminare e risolvere tali problemi nel minor tempo possibile, in via amichevole e in conformità con le rispettive disposizioni legislative nazionali in vigore, nonché con le norme dell'OMC, dell'UIE, dell'IPPC e del Codex Alimentarius.

ALLEGATO IV DELL'ACCORDO

A: ELENCO CONSOLIDATO DELLE CONCESSIONI APPLICATE ALLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI AGRICOLI E DI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

1. I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza figuranti in allegato sono ammessi all'importazione nell'Unione europea alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
 - a) I dazi doganali sono soppressi o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a".
 - b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune dispone l'applicazione di un dazio doganale *ad valorem* e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna "a" e nella colonna "c" si applicano soltanto al dazio doganale *ad valorem*. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla sottovoce 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.
 - c) Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna "b"; salvo diversa disposizione, i contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1° gennaio al 31 dicembre.
 - d) Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".
2. Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna "d".

Se il volume delle importazioni di un prodotto supera il quantitativo di riferimento, l'Unione europea può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, assoggettare il prodotto in questione a un contingente tariffario per un volume pari al quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati oltre i contingenti il dazio della tariffa doganale comune si applica, interamente o ridotto, come indicato nella colonna "c", a seconda del prodotto.
3. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.
4. Per alcuni dei prodotti elencati nell'allegato, il volume dei contingenti tariffari è aumentato in due tempi in base ai quantitativi indicati nella colonna "e". Il primo aumento ha luogo alla data in cui ciascun contingente tariffario è concesso per la seconda volta.

Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Riduzione del dazio doganale NPF (%) (3)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%) (3)	Quantità di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d	
0409 00 00	Miele naturale	100	500	0		punto 4 — aumento annuo di 250 t
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, per mazzi o per ornamento	100	2 000	0		punto 4 — aumento annuo di 250 t
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° dicembre al 31 marzo	100		60	2 000	
0703 10 11 0703 10 19	Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio	100		60		
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate, dal 15 gennaio al 30 aprile	100		60	3 000	
ex 0709 60	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , freschi o refrigerati:					
0709 60 10	Peperoni	100		40	1 000	
0709 60 99	Altri	100		80		
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre alla fine di febbraio	100		60	300	
ex 0709 90 90	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , fresche o refrigerate dal 15° febbraio al 15 maggio	100		60		
0710 80 59	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni crudi o anche cotti in acqua o al vapore, congelati	100		80		
0711 90 10	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	100		80		
0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00	Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), temelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi, secchi	100	500	0		
ex 0805 10	Arance fresche	100		60	25 000	
ex 0805 20	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine senza semi, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	100		60	500	
0805 40 00	Pompelmi	100		80		
ex 0805 50 10	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>), freschi	100		40	800	
0806 10 10	Uve da tavola, fresche, dal 1° febbraio al 14 luglio	100	1 000	0		punto 4 — aumento annuo di 500 t
0807 19 00	Meloni (esclusi i cocomeri), freschi, dal 1° novembre al 31 maggio	100		50	10 000	
0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° novembre al 31 marzo	100	2 000	0		punto 4 — aumento annuo di 500 t
0812 90 20	Arance, temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100		80		
0904 20 30	Frutta del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> diverse dai peperoni, essiccate, non tritate né polverizzate	100		80		
1509 10	Olio di oliva vergine.	100	2 000	0		punto 4 — aumento annuo di 500 t
2001 90 20	Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico	100		80		
2005 99 10	Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100		80		

(1) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 948/2009, GU L 287 del 31.10.2009, pag. 1.

(2) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(3) La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali *ad valorem*. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla voce 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.

**B: ELENCO CONSOLIDATO DELLE CONCESSIONI APPLICATE ALLE
IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
ORIGINARI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA DI CUI
ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO
INTERINALE DI ASSOCIAZIONE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL
PRESENTE ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**

Codice NC	Descrizione
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
Da 0403 10 51 a 0403 10 99	Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
Da 0403 90 71 a 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato
0711 90 30	Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10	Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10%, ma inferiore o uguale al 15%
1517 90 10	Altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), escluso l'estratto di liquirizia contenente saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, esclusi i preparati della voce NC 1901 90 91
ex 1902	Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, granelli, perle, scarti di setacciatura o forme simili

1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio corn flakes); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate
2004 90 10	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, congelato
2005 20 10	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate
2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, non congelato
1904 20 10	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcole o di zuccheri
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcole
2101 12 98	Preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Preparazioni a base di tè o mate
2101 30 19	Sucedanei torrefatti del caffè, ad esclusione della cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di sucedanei torrefatti del caffè, ad esclusione di quelli della cicoria torrefatta
2102 10 31 2102 10 39	Lieviti da panificazione
ex 2103 90 90	Preparazioni per salse e salse preparate: — Maionese
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti delle voci 2106 90 30 fino a 2106 90 59
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati ed eterificati della sottovoce 3505 10 50

3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

B. Lettera dell'Autorità palestinese

Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del [...] così redatta:

"Mi prego fare riferimento ai negoziati condotti nello spirito del programma euromediterraneo per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005 e destinato ad accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, e ai sensi degli articoli 7, 12 e dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in appresso: "l'Autorità palestinese"), dall'altra (in appresso: "l'accordo interinale di associazione"), in vigore dal 1° luglio 1997, nel quale si stabilisce che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, fra l'altro, degli scambi di prodotti agricoli, nell'interesse di entrambe le parti.

A: Le parti hanno convenuto le seguenti modifiche provvisorie dell'accordo interinale di associazione:

1. Il protocollo n. 1 è sostituito dal protocollo figurante nell'allegato I del presente accordo in forma di scambio di lettere, fatte salve le disposizioni del punto A.

B: le parti hanno altresì convenuto le seguenti modifiche permanenti dell'accordo interinale di associazione:

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza diversi da quelli elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese e diversi da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT." Il presente capitolo continua tuttavia ad applicarsi al lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e al glucosio e allo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90."

2. Il titolo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

"PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA"

3. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese ed elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o

più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, per i quali è già stato concesso l'accesso al mercato in esenzione da dazi doganali in virtù del capitolo 1."

4. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"L'Unione europea e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nell'interesse di entrambe le parti."

5. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nell'Unione europea, le disposizioni ivi contenute."

2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari dell'Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, le disposizioni del medesimo protocollo." "

6. È inserito l'articolo 23 *bis*:

"Revoca temporanea delle preferenze

1. Concordi sul fatto che la cooperazione amministrativa e l'assistenza sono indispensabili per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente accordo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.
2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione/assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente accordo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa/assistenza si intende fra l'altro:
 - a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
 - b) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o nel comunicarne i risultati;
 - c) il reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a effettuare visite di controllo per determinare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

4. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, fra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.
5. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione amministrativa/assistenza e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato misto le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;
 - b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al predetto comitato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato;
 - c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. Esse non possono eccedere la durata di sei mesi rinnovabili qualora, alla data di scadenza, non siano mutate le condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Le sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

Ciascuna parte pubblica conformemente alle proprie procedure interne (nel caso dell'Unione europea sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) gli avvisi agli importatori, relativi a: notifiche di cui al paragrafo 5, lettera a), decisioni di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché la proroga o la revoca di cui al paragrafo 5, lettera c)."

7. Il protocollo n. 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato 2 al presente accordo in forma di scambio di lettere.
 8. All'accordo interinale di associazione è allegata una dichiarazione comune relativa agli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi, che figura all'allegato III del presente accordo in forma di scambio di lettere.
- C. Le parti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari:
1. a) le modifiche temporanee di cui al punto A sono applicabili per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il comitato misto può prendere in considerazione un'eventuale proroga di dette modifiche. Tale decisione è adottata dal comitato misto almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale disposto dal presente accordo in forma di scambio di lettere;

- b) a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea e l'Autorità palestinese si incontrano per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e di prodotti della pesca, in conformità all'obiettivo dell'articolo 12 del presente accordo interinale;
 - c) il punto di partenza di futuri negoziati reciproci risiede nelle concessioni consolidate nell'ambito dell'accordo interinale d'associazione, di cui all'allegato IV e al protocollo n. 2 del presente accordo in forma di scambio di lettere;
 - d) resta inteso che le condizioni commerciali concesse dall'Unione europea in esito a tali futuri negoziati possono essere meno favorevoli di quelle concesse nell'ambito del presente accordo.
2. L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interinale di associazione non si applica in attesa dell'applicazione delle modifiche temporanee di cui al punto A.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dell'Autorità palestinese in merito al contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Fatto a Ramallah / Bruxelles,

Per l'Autorità palestinese

SCHEDA FINANZIARIA

Fichefin/10/653978REV
2
DDG/dz
6.0.2005.1-2010
DATE: 07/12/2010

1. LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 — Dazi doganali e altri diritti		STANZIAMENTI: PB2011: 16 653,7 milioni di euro	
2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra			
3. BASE GIURIDICA: Il trattato e in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).			
4. OBIETTIVI: Concludere un accordo volto a liberalizzare ulteriormente gli scambi commerciali bilaterali di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di pesce e prodotti della pesca.			
5. INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro)	ESERCIZIO IN CORSO 2010 (milioni di euro)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (milioni di euro)
5.0 SPESE A CARICO: - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI	-	-	-
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - NAZIONALI	-	-	-
	2012	2013	2014
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA			
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-
5.2 METODO DI CALCOLO: -			
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SINO
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SINO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SINO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SINO
OSSERVAZIONI: La proposta riguarda la conclusione di un accordo fra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, volto a liberalizzare ulteriormente gli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nonché a modificare l'accordo euromediterraneo interinale di associazione. La mira concerne principalmente le importazioni di prodotti soggetti al prezzo di entrata (ortofrutticoli), ossia il sistema attualmente in vigore per determinare i corrispondenti dazi agricoli per i quali non è possibile effettuare stime. Il volume delle importazioni nell'UE dei prodotti agricoli interessati è inoltre estremamente basso. Si può pertanto stimare che l'incidenza finanziaria della misura sia trascurabile.			